



*Ministero per i beni e le attività culturali*  
SEGRETARIATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

## INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA – (Procedura di Gara B)

Codesta Impresa è invitata a concorrere a procedura negoziata per l'affidamento dei lavori indicati nella scheda tecnica di seguito riportata.

**Stazione appaltante:** Segretariato Regionale della Lombardia, Corso Magenta 24, 20123 Milano, CF 97314410156

**Responsabile del Procedimento per la Procedura di Gara:** Dott. Enrico Mancuso, Responsabile dell'Ufficio Appalti della Segretariato Regionale per la Lombardia, (tel. 02/80294229), email: sr-lom.[appalti.lombardia@beniculturali.it](mailto:appalti.lombardia@beniculturali.it)

**Fondamento normativo:** art. 36 comma 2 lett. c-bis) D.LGS. n. 50/2016

**Obbligo di riservatezza:** L'impresa è invitata a curare il segreto nei confronti di chiunque sia riguardo al contenuto del presente invito sia circa qualsiasi notizia relativa ai lavori in parola.

Trascorso il periodo di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, l'impresa offerente ha la facoltà di svincolarsi dalla medesima qualora l'Amministrazione non abbia proceduto all'aggiudicazione dei lavori.

**Autorità giurisdizionale a cui ricorrere contro il bando:** TAR della Lombardia

**L'invito c.d. bando di gara consiste nelle seguenti parti:** 1 scheda tecnica della gara, 2 condizioni di partecipazione 3 presentazione della domanda 4 altre informazioni 5 allegati: modelli

**Data della gara:** la data della gara è quella del giorno dell'invito della pec tramite piattaforma telematica

**N.B.:**

**1. Possono partecipare alla procedura di gara anche imprese non invitate, qualora siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente bando.**

2. La ditta deve presentare esclusivamente la documentazione richiesta con le modalità previste nella presente lettera di invito; eventuale documentazione integrativa sarà richiesta dalla stazione appaltante.

3. La documentazione richiesta dal bando è obbligatoria.

4. Tutte le informazioni relative alla gara saranno rese disponibili sulla piattaforma telematica e sulla sezione Amministrazione Trasparente di questa Stazione Appaltante, sia relativamente a eventuali rettifiche e proroghe sia relativamente agli esiti della gara, al verbale, ai modelli, alle risposte ai quesiti, ecc.

### 1) Scheda Tecnica della Gara

**Codice CIG 812310564D**

**Oggetto:** Milano – Torre Nolare Abbazia di Chiaravalle – restauro e consolidamento statico e sismico

**Finanziamento:** Legge 232/2016 art. 1 comma 140 D.M. 9/02/2018

**Importo lavori complessivo (esclusa IVA):** € 377.797,66 1) soggetto a ribasso d'asta: € 303.420,16; 2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 74.377,50

**Categoria lavori in base al DPR. 207/2010:OG2 OS2A**

**Termine per l'esecuzione dei lavori:** 320 giorni continuativi e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

**Acconti:** L'Appaltatore avrà diritto in corso d'opera, al pagamenti in acconto quando il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiungerà 1/4 dell'importo contrattuale.

**Penale prevista: 1 per mille**

**Referenti sopralluogo e visione della documentazione progettuale:** Le imprese possono prendere visione della documentazione progettuale dalla sezione "comunicazioni" collegandosi dal seguente link:<https://lombardia-beniculturali.acquistitelematici.it/>.

Qualora l'impresa voglia chiedere informazioni di natura tecnica oppure voglia visitare i luoghi ove si svolgono i lavori insieme al personale tecnico dell'Amministrazione, può contattare per e-mail il Responsabile del Procedimento e Direttore Lavori Arch. Paolo Savio [paolo.savio@beniculturali.it](mailto:paolo.savio@beniculturali.it) entro e non oltre le ore 10 del 16/12/2019.

**Termine di presentazione dell'offerta:** La documentazione di gara deve pervenire esclusivamente tramite piattaforma telematica entro e non oltre le ore 10,00 del 16/01/2020

**Data della gara:** La gara avrà luogo il giorno 17/01/2020 alle ore 10,00 presso la sede della Stazione Appaltante



*Ministero per i beni e le attività culturali*  
SEGRETERIATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**Criterio di aggiudicazione:** L'aggiudicazione dei lavori verrà effettuata con il criterio del minor prezzo sull'importo a base di gara mediante calcolo della soglia di anomalia ai sensi del combinato disposto degli articoli 95 comma 4 lettera a), 97 comma 2 e 97 comma 8 D.LGS. n. 50/2016, ed esclusione automatica delle offerte anomale.

**L'Aggiudicatario dovrà predisporre le garanzie previste dall'art. 103 D.LGS n. 50/2016 sugli appositi modelli** conformi al D.M. del Ministero per lo Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31. I massimali della polizza assicurativa sono: per il rischio relativo al danno a terzi € **500.000,00**; per il rischio relativo al danno alle opere, considerato la peculiarità del bene culturale, una somma pari all'importo contrattuale.

**Progetto: verificato e validato** in data 23/09/2019 e **approvato** con D.S.R. N. 96/2019.

**Requisiti tecnici richiesti per la partecipazione alla procedura di gara:**

SOA OG2 II classifica, subappaltabile entro i limiti del 40% ad operatore economico in possesso dei requisiti di legge; SOA OS2A I classifica ovvero in alternativa possesso dei requisiti previsti dall'art. 12 D.M. MIBACT n. 154 del 2017 s.m.; subappaltabile entro i limiti del 30% ad operatore economico in possesso di SOA OS2A ovvero dei requisiti previsti dall'art. 12 D.M. ultimo citato.

**Appalto a misura.**

## 2) Condizioni Generali di Partecipazione

**Non sono ammessi a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici che si trovano in una condizione di esclusione dai contratti pubblici ai sensi dell'art. 80 D.lgs. n. 50/2016 e della vigente normativa ed in specie gli operatori che si trovano in una delle seguenti condizioni:**

**1) Condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#), per uno dei seguenti reati:**

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto [articolo 416-bis](#) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'[articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

**2) Sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#).**

L'esclusione di cui ai punti 1) e 2) opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

a) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

b) di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

c) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;



*Ministero per i beni e le attività culturali*  
SEGRETERIATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

d) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

N.B. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

**3) Violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.**

N.B. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#).

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

La causa di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

**4) Sussistenza di una delle seguenti situazioni a carico dell'Impresa partecipante e/o di un suo subappaltatore nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#):**

a) Gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'[articolo 30, comma 3](#) del presente codice (obblighi in materia ambientale, sociale e di lavoro);

b) Fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo (salvo il caso di concordato con continuità aziendale), oppure nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) Gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

d) Sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#);

e) Iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

f) Violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#). (L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione ed è comunque disposta se la violazione non è stata rimossa).

g) Mancanza della certificazione di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), ovvero dell'autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito.

h) Vittima dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti



*Ministero per i beni e le attività culturali*  
SEGRETERIATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#).

i) Versare rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

**5) Si precisa inoltre che l'Impresa partecipante è esclusa quando:** a) la sua partecipazione determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'[articolo 42, comma 2](#), non diversamente risolvibile; b) la sua partecipazione determini una distorsione della concorrenza derivante dal suo precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'[articolo 67](#) e non può essere risolta con misure meno intrusive.

**N.B.** L'impresa partecipante o il subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 D.lgs. n. 50/2016 limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del citato articolo, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. In questo caso se la stazione appaltante ritiene che le misure prese sono sufficienti, l'Impresa o il subappaltatore non sono esclusi dalla procedura d'appalto. La norma non si applica quando l'Impresa è stata esclusa con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

Le cause di esclusione sopra previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli [articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159](#), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Le stazioni appaltanti escludono l'Impresa in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 D.LGS. n. 50/2016 ovvero in altre cause di esclusione dai contratti pubblici previste dalla vigente normativa interna o europea.

I soggetti interessati a partecipare alla gara devono attestare l'assenza di cause di esclusione dai contratti pubblici mediante dichiarazione sostitutiva in conformità al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in cui vanno indicate anche le eventuali condanne per le quali si abbia beneficiato della non menzione.

### **3) Presentazione della Domanda**

La domanda e la documentazione di gara devono essere presentate in formato telematico collegandosi alla piattaforma dal link <https://lombardia-beniculturali.acquistitelematici.it/>

I documenti da presentare sono indicati sulla piattaforma e consistono in:

- a) Compilazione del Modello Documentazione Amministrativa e sottoscrizione dello stesso con firma digitale;
- b) Eventuale Pagamento contributo Anac;
- c) Cauzione/fideiussione provvisoria;
- d) Modello F23 Marca da bollo;
- e) Passoe rilasciato dall'ANAC;
- f) Impegno "Patto Integrità";





*Ministero per i beni e le attività culturali*  
SEGRETERIATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

- g) Fotocopia documento di identità dei soggetti firmatari delle autocertificazioni;
- h) Offerta economia sull'apposito modello.

Precisazioni:

1) Marca da bollo da 16,00 €

La marca da bollo non è richiesta a pena di nullità dell'offerta, ma la sua mancanza non è regolarizzabile successivamente e costringe la stazione appaltante a denunciare l'irregolarità alla competente Agenzia delle Entrate che provvederà a irrogare una sanzione pecuniaria all'inadempiente il cui importo è quasi sempre molto superiore rispetto all'importo della marca da bollo richiesta per partecipare alla gara.

In caso di ATI è sufficiente il pagamento di 1 sola marca da bollo.

Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire mediante il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate - codice tributo: 456T; causale: "RP"; codice ufficio (punto 6 del modello f23): codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento - indicando nella causale il CIG della presente procedura di gara con l'indicazione del riferimento alla domanda di partecipazione. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento.

2) Cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93 D.lgs. n. 50/2016

Si precisa che in caso di partecipazione alla gara di ATI o di RTI (raggruppamento temporaneo di imprese), la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. A scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'[articolo 1957, secondo comma, del codice civile](#) nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni.

La garanzia deve coprire la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto ai sensi e nella misura prevista dall'art. 93 comma 7 D.lgs. n. 50/2016.

**Nota Bene** La garanzia/fideiussione deve contenere, a pena di esclusione, anche l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la **garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto**, di cui all'[articolo 103 D.LGS. n. 50/2016](#), qualora l'offerente risultasse affidatario.

**Qualora l'impresa abbia diritto ad una riduzione della garanzia per possesso di certificazione di qualità ovvero per altre circostanze deve indicarle in modo da rendere edotta la Stazione Appaltante dell'esistenza di tali situazioni agevolative.**

**Presentazione dell' Offerta Economica**

L'offerta deve essere sottoscritta a pena di esclusione dalla gara dal rappresentante legale dell'impresa (in caso di ATI, GEIE, non ancora costituiti devono sottoscrivere tutti i partecipanti a pena di esclusione dalla gara) contenente l'indicazione del ribasso percentuale offerto, in cifre e in lettere, sull'importo a base di gara, al netto di qualsiasi onere o spesa non soggetto a ribasso.

La sottoscrizione deve avvenire con firma digitale.

**In caso la cifra in lettere e quella in numeri differiscano vale la cifra indicata in lettere.**

**La percentuale di ribasso deve essere indicata in cifre intere, in centesimi e in millesimi.**



*Ministero per i beni e le attività culturali*  
SEGRETERIATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

L'offerta deve essere compilata **sul modello Offerta Economica allegato** al presente bando e non può presentare correzioni che non siano espressamente confermate dal Rappresentante Legale dell'impresa.

**N.B.** il prezzo deve essere determinato al netto degli oneri di sicurezza.

**L'offerta deve indicare tutti i seguenti elementi:** a) **il ribasso offerto**; b) **gli oneri della sicurezza sia quelli aziendali sia quelli previsti nel bando**; c) **il costo della manodopera della ditta con le specificazioni indicate nel modello**.

Ai sensi dell'art. 97 D.LGS. n. 50/2016 gli oneri della sicurezza e i trattamenti salariali minimi stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge sono inderogabili e non sono ammesse giustificazioni su questi punti in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta.

### 3) Altre Informazioni

- non sono ammesse offerte che comportino l'aumento dell'importo di progetto;
- non sono ammesse offerte alla pari;
- in caso di offerte uguali si procederà a sorteggio;
- l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta se ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione;
- in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, l'interessato incorrerà nelle sanzioni penali di cui all'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000;
- tutti i documenti debbono essere redatti in lingua italiana;
- i **subappalti** saranno autorizzati in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 105 D.Lgs. 50/2016;
- l'Amministrazione si riserva ai sensi di legge la possibilità di procedere in qualunque momento, anche a campione, alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dalle imprese partecipanti alla gara;
- la competenza arbitrale è esclusa; la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dal contratto d'appalto, sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Milano;
- le dichiarazioni richieste dovranno essere valide alla data fissata per la gara o, se scadute, confermate nel contenuto mediante dichiarazione in calce a firma del Legale Rappresentante;
- E' prevista l'anticipazione del corrispettivo ai sensi dell'art. 35 comma 18 D.lgs. n. 50/2016.

**N.B. Quanto indicato nel bando prevale sul capitolato speciale e sugli altri documenti di gara in caso di contrasto.**

Responsabile Ufficio Appalti: Dott. Enrico Mancuso

IL SEGRETARIO REGIONALE *ad interim*  
Dott.ssa Francesca Furst  
F.TO